



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021

A.C. 873

Nota di verifica n. 51
4 aprile 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	873
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

La proposta di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Il provvedimento risulta di contenuto identico al testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Camera n. 3539), corredato di relazione tecnica, su cui la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole in data 4 maggio 2022.

Il provvedimento è costituito di 3 articoli e non è corredato di relazione tecnica. L'Accordo è formato da 16 articoli.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica riferita all'AC 3539 della XVIII Legislatura (vedi tabella).

Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1: contiene le definizioni utilizzate nell'Accordo, specificando che per l'Italia gli Istituti responsabili per la sua applicazione sono INPS e INAIL.	La relazione tecnica riferita all'AC 3539 della XVIII Legislatura , in via preliminare, afferma che l'Accordo non crea obblighi giuridici da cui derivino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, avendo come scopo essenziale quello di permettere alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche. Da parte italiana, invece, non vi è alcun impatto sulla legislazione nazionale, in ragione del fatto che le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia

professionale, a cui si applica l'accordo, sono già esportabili ai sensi dell'ordinamento italiano.

L'accordo ha inoltre il vantaggio di facilitare e rendere più fluido il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni della sicurezza sociale e assicura, nell'ambito della collaborazione amministrativa, la possibilità di procedere a recuperi per prestazioni indebitamente erogate.

Inoltre viene garantito il rispetto reciproco della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il compito di assicurare il funzionamento dell'accordo è affidato, per l'Italia, ad INPS e INAIL, mentre l'autorità competente (il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) ha il compito di informare sulle modifiche legislative sopravvenute.

Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'INPS, l'Accordo non contiene disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici ed esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto, ma prevede, in particolare, il mero obbligo da parte delle strutture territoriali INPS di inviare alle istituzioni moldave le domande di pensione in regime nazionale moldavo, quindi a carico di una istituzione estera, presentate dagli interessati residenti e/o domiciliati in Italia. Detta trasmissione è equiparabile alla trasmissione alle istituzioni estere di qualunque altra documentazione cartacea inviata alle sedi dagli interessati.

Per quanto concerne la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e quindi gli adempimenti posti in capo all'INAIL, si ribadisce la neutralità finanziaria e si precisa che all'attuazione dello stesso si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conclude affermando che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al contrario, vi sarà un maggior flusso di entrate finanziarie in Italia che, aumentando il reddito dei lavoratori moldavi, eviterà l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito da parte italiana.

Articoli 2 e 3: definiscono l'ambito di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia si includono le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria gestite dall'INPS, le rendite in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché le prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano quelle sopra descritte. Sono invece esclusi l'assegno sociale e altre prestazioni non contributive e di tipo misto,

La **relazione tecnica** non commenta specificamente gli articoli.

<p>erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.</p>	
<p>Articolo 4: garantisce la "esportabilità" delle prestazioni oggetto dell'Accordo, ossia per i beneficiari di dette prestazioni non si applicano le eventuali disposizioni italiane o moldave che limitano il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che hanno la residenza o la dimora nel territorio dell'altra Parte.</p>	<p>La relazione tecnica afferma, come già sopra esposto, che lo scopo essenziale dell'Accordo è quello di permettere alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche. Da parte italiana, invece, non vi è alcun impatto sulla legislazione nazionale, in ragione del fatto che le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'accordo, sono già "esportabili" ai sensi dell'ordinamento italiano.</p>
<p>Articolo 5: prevede che le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possano essere presentate, per il tramite dell'istituto italiano, alla competente Cassa moldava.</p> <p>Le domande italiane di pensione dovranno essere presentate direttamente all'INPS; quelle relative a prestazioni dovute a infortuni o malattie professionali, dovranno essere presentate, per il tramite dell'istituto moldavo, all'INAIL.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.</p>
<p>Articolo 6: prevede che le visite di accertamento di un soggetto, residente in uno dei due Stati, che ha presentato una domanda o usufruisce delle prestazioni in base all'ordinamento dell'altro Stato, siano svolte su richiesta e a spese dell'istituto competente del secondo Stato. Nel caso in cui la perizia medica sia necessaria ai sensi di entrambi gli ordinamenti, questa sarà effettuata a proprie spese dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'articolo concerne le visite mediche di revisione previste per aggiornare il grado di invalidità (accertamento postumi) in base al quale la prestazione economica è erogata, nonché le visite necessarie per effettuare specifici accertamenti diagnostici a fini medico-legali riabilitativi e per la fornitura di protesi o presidi ortopedici.</p> <p>Anche per gli esami medici, la RT ribadisce la neutralità finanziaria dell'Accordo, considerato che i relativi oneri sono a carico dell'istituzione competente presso cui la persona è assicurata e dalla quale riceve la prestazione economica. Tale istituzione sarà tenuta successivamente a rimborsare quella della Parte contraente dove la persona risiede o soggiorna, che ha anticipato le spese.</p> <p>La RT in proposito afferma, in relazione alla stima dei costi collegati alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo, che sono stati considerati i costi amministrativi derivanti dall'esecuzione degli esami medici collegati alla richiesta e quelli relativi all'attività di gestione della pratica e dello scambio informativo. I costi, valorizzati secondo i dati di consuntivo della contabilità analitica 2020 dell'INPS, sono quantificati in 112,74 euro per ogni pratica.</p>
<p>Articolo 7: prevede l'assistenza amministrativa</p>	<p>La relazione tecnica non commenta</p>

reciproca e il mutuo riconoscimento di certificati e documenti.	specificamente gli articoli.
Articolo 8: prevede la possibilità di recuperare nell'altro Stato eventuali pagamenti indebiti, definendo il meccanismo di recupero e trasferimento delle somme fra gli istituti competenti dei due Stati.	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.
Articolo 9: prevede disposizioni in materia di protezione di dati personali.	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.
Articolo 10: prevede che le istituzioni dei due Stati paghino direttamente le prestazioni agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato nella valuta del proprio.	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.
Articoli 11 e 12: riguardano la lingua utilizzata per le comunicazioni, prevedendo altresì lo scambio di informazioni in caso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale.	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.
Articoli 13-16 dell'Accordo: definiscono le modalità di superamento delle controversie, nonché la durata dell'Accordo, le procedure per la sua revisione o integrazione e la sua entrata in vigore. Si dispone inoltre espressamente, all'articolo 15, che le attività dall'Accordo saranno attuate dalle Parti <u>senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari</u> .	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto di quanto affermato nella relazione tecnica riferita all'Atto Camera 3539 della precedente legislatura, ossia che, da parte italiana, non vi è alcun impatto finanziario relativamente all'esportabilità del trattamento pensionistico, dal momento che a legislazione vigente le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'accordo, sono già esportabili. Inoltre la stessa RT evidenzia che l'Accordo comporterà anche "un maggior afflusso di entrate finanziarie in Italia che, aumentando il reddito dei lavoratori moldavi, eviterà l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito da parte italiana".

Con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo, relativo allo svolgimento di accertamenti clinici, si prende altresì atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica ossia che le spese saranno a carico dell'istituto che eroga la prestazione (o eventualmente in collaborazione tra gli istituti italiano e moldavo, se cointeressati).

Quanto alla sostenibilità degli adempimenti a carico di soggetti pubblici, si prende infine atto che gli stessi, come risulta dalla relazione tecnica, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ordine ai predetti aspetti, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo del disegno di legge una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, in coerenza con quanto risultante dalla relazione tecnica. Al riguardo appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si ricorda, peraltro, che nella precedente legislatura la V Commissione della Camera, in data 4 maggio 2022, ha espresso parere favorevole sull'AC 3539, di contenuto identico al provvedimento in esame: in particolare, si evidenzia che il rappresentante del Governo, nel concordare con la proposta del relatore di esprimere parere favorevole, aveva rilevato l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.